



TAVIANO *Città dei fiori*

Disciplina per il funzionamento della Banca dati e di una struttura infratecnologica di videocomunicazione prevista dal Progetto "La rete dei responsabili della legalità negli appalti pubblici" finanziato con fondi del PON Sicurezza 2007/2013, misura 2.7.

(approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 07 marzo 2014)

Premesso:

che il 13 febbraio 2012 sono entrate in vigore le disposizioni del libro II del Codice Antimafia in materia di documentazione antimafia che hanno incentrato sulle Prefetture la competenza al rilascio dei provvedimenti di natura certificatoria di cui agli articoli 87 e 91 del Codice Antimafia; che, con Decreto dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo -Obiettivo Convergenza 2007-2013", in data 11 luglio 2012 è stato ammesso a finanziamento il Progetto presentato da questa Prefettura nell'ambito dell'Obiettivo Operativo 2.7 "La Rete dei responsabili della legalità degli appalti pubblici", diretto a migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa nel Settore degli appalti pubblici grazie alla creazione di una Banca dati e di una struttura infratecnologica di videocomunicazione che collega la Prefettura di Lecce a tutte le stagioni appaltanti del territorio provinciale;

che in data 12 ottobre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo "**La rete dei responsabili della legalità negli appalti pubblici**" tra la Prefettura, le Associazioni di Categoria degli Imprenditori e le Stazioni appaltanti della provincia di Lecce, allo scopo di formalizzare le intese volte alla realizzazione del preminente interesse sociale allo sviluppo della cultura della legalità e della trasparenza nel settore degli appalti pubblici e nel campo dei rapporti di lavoro ad essi collegati, nonché a salvaguardare da eventuali tentativi di condizionamento, pressione o infiltrazione mafiosa, l'attività delle Stazioni appaltanti nella esecuzione dei lavori di competenza;

che il 19 ottobre 2013, alla presenza del Viceministro del Ministero dell'Interno Sen. Filippo Bubbico, è stata confermata l'adesione di oltre 100 stazioni appaltanti della provincia di Lecce al Protocollo di legalità sottoscritto il 12 ottobre 2012, integrato alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 218/2012;

che nella stessa data è stato sottoscritto tra la Prefettura di Lecce e il Comune di Gallipoli il Protocollo di legalità "**Le nuove frontiere degli interessi mafiosi**" che ha esteso la maggiore tutela dell'informazione antimafia al rilascio di licenze ed autorizzazioni nell'ambito del sistema economico legato al turismo;

che la legge n.190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" annovera, all'articolo 1, comma 10, tra le misure di mitigazione del rischio di corruzione la formazione dei dipendenti e prevede la possibilità per le Amministrazioni di adottare, nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione, misure di prevenzione ulteriori al fine della riduzione del rischio di corruzione tra cui la misura indicata, a titolo semplificativo, al punto c) dell'Allegato 4 al Piano Nazionale Anticorruzione che prevede la promozione di Convenzioni tra Amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali;

Visto:

la Convenzione sottoscritta con la Corte d'appello e il Tribunale e l'Accordo, in fase di stipula, con la Procura Generale presso la Corte d'Appello e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, approvati dal Ministero dell'Interno, finalizzati a permettere:

- alla Prefettura di Lecce di acquisire in tempi rapidi i dati giudiziari necessari al rilascio della certificazione antimafia;
- agli Organi Giudiziari sottoscrittori di individuare i soggetti a carico dei quali esercitare l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 235/2012;

il "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*", nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

il decreto legislativo n. 235/2012 "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge n. 190/2012*";

il decreto legislativo integrativo e correttivo del Codice Antimafia 15 novembre 2012 n. 218 che ha anticipato l'operatività del libro II del Codice Antimafia;

l'articolo 1, commi dal 52 al 57 della legge 190/2012 e il DPCM 18 aprile 2013 in materia di *White List*;

il decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i. "*Codice dell'Amministrazione Digitale*";

il decreto legislativo n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";

l'Atto aggiuntivo al Protocollo di legalità tra Ministero dell'Interno e Confindustria sottoscritto il 22 gennaio 2014;

le circolari del Ministero dell'Interno in data 8 febbraio e 19 aprile 2013 recanti indirizzi applicati ed organizzativi in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo n. 218/2012;

il verbale in data 12 febbraio 2014 con cui è stato esaminato il disciplinare di funzionamento in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento Interforze integrata con il Capo Centro DIA ed il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce;

il parere favorevole reso in data 13 febbraio 2014 dal Comitato Tecnico Permanente Provinciale per la Prevenzione della Corruzione istituito con decreto prefettizio n. 51967 del 13 giugno 2013

DISPONE

il funzionamento della banca dati e del sistema di videocomunicazione previsti dal Progetto "**La rete dei responsabili della legalità negli appalti pubblici**" finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013", obiettivo 2.7 avverrà con le seguenti modalità:

Art. 1 - Oggetto

Il presente provvedimento disciplina:

1. le modalità di funzionamento della Banca dati prevista dal Progetto "**La rete dei responsabili della legalità negli appalti pubblici**".
2. il funzionamento della struttura tecnologica di videocomunicazione tra le Stazioni appaltanti e la Prefettura di Lecce.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente schema di funzionamento, si intende per:
 - a) *Banca dati nazionale*: la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;
 - b) *Banca dati RUL*: banca dati prevista dal progetto "La rete dei responsabili della legalità negli appalti pubblici";
 - c) *RUL*: responsabile unico della legalità, referente della Prefettura nelle stazioni appaltanti e negli Enti Locali;
 - d) *Responsabile della prevenzione della corruzione*: Dirigente degli Enti Locali (di norma il Segretario) individuato dall'organo di indirizzo politico ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012;
 - e) *AREA I della Prefettura*: Area funzionale con specifiche competenze in materia di Ordine e Sicurezza Pubblica;

- f) *AREA II della Prefettura*: Area funzionale con specifiche competenze in materia di Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali;
- g) *CED*: il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1aprile 1981, n. 121;
- h) *CERPA*: Procedura del Ministero della Giustizia di rilascio di certificazione massiva (Casellario Giudiziario);
- i) *SDI*: il "Sistema di Indagine" informativo gestito dal CED;
- j) *SIRAC*: Sistema Informativo Rilevazione Accessi Cantieri;
- k) *Codice antimafia*: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- l) *CAD*: Codice dell'Amministrazione Digitale;
- m) *AOO*: le Aree Organizzative Omogenee (AOO) identificano gli uffici di protocollo degli Enti che gestiscono i flussi documentali in entrata e in uscita dall'Ente;
- n) *IPA*: l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni è l'archivio ufficiale contenente i riferimenti delle pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi;
- o) *Forze di Polizia*: Questura, Comando Provinciale Carabinieri, Guardia di Finanza;
- p) *D.I.A.* Direzione Investigativa antimafia;
- q) *G.I.A.* Gruppo Interforze Antimafia regolamentato dal Decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003;
- r) *Anagrafe degli esecutori*: i soggetti e gli operatori economici aggiudicatari ed affidatari, nonché ogni altro soggetto della "filiera delle imprese".

2. Ai fini del presente schema di funzionamento, si intende, inoltre, per:

- a) *trattamento elettronico*: qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate con l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la conservazione, la consultazione, l'immissione, l'elaborazione, l'aggiornamento, l'interrogazione di dati;
- b) *accesso*: l'operazione di trattamento elettronico che consente di acquisire piena conoscenza dei dati conservati nella Banca dati RUL o in altre banche dati e di estrarne copia su qualunque tipo di supporto;
- c) *consultazione*: l'operazione di trattamento elettronico che consente ai soggetti autorizzati di richiedere e, se del caso, ottenere le informazioni contenute nella banca dati, secondo i propri profili di autorizzazione;
- d) *immissione*: l'operazione di trattamento elettronico che consente l'inserimento di dati nella Banca dati RUL, per le finalità per cui essa è istituita, nel rispetto dei principi di esattezza, pertinenza, completezza e sicurezza, secondo i profili di autorizzazione;
- e) *aggiornamento*: l'operazione di trattamento elettronico che consente di modificare o di cancellare i dati già contenuti nella Banca dati RUL, nel rispetto dei principi di esattezza, pertinenza, completezza e non eccedenza stabiliti dal decreto legislativo n. 196/2003;
- f) *interrogazione*: l'operazione di collegamento telematico con la Banca dati RUL e con altre banche dati al fine di effettuare l'accesso, la consultazione, l'immissione e l'aggiornamento;
- g) *impresa*: la persona fisica, l'impresa individuale o organizzata in forma societaria, l'associazione o altro soggetto giuridico nei cui confronti è stata richiesta la documentazione antimafia;
- h) *censita*: l'impresa nei cui confronti risulta, agli archivi informativi dell'Area I della Prefettura, essere stata già rilasciata, in attuazione delle vigenti disposizioni del Codice che ha ampliato la platea dei soggetti oggetto di verifica, la documentazione antimafia, liberatoria o interdittiva, ancorché non più in corso di validità;
- i) *operatore*: la persona fisica appartenente alla Prefettura, alle Forze di polizia, nei cui confronti sono state rilasciate le credenziali di autenticazione che consentono l'accesso o l'interrogazione della Banca dati RUL.

3. Ai fini del presente regolamento si intendono, altresì, per:

- a) *documento tecnico*: documento contenente la descrizione dell'infrastruttura tecnologica della Banca Dati RUL, le regole organizzative e tecniche per il trattamento elettronico e la gestione della suddetta Banca dati nonché i livelli di servizio forniti;
- b) *casella di posta elettronica corporate*: casella di posta elettronica istituzionale rilasciata all'operatore dall'amministrazione o Ente di appartenenza;
- c) *posta elettronica certificata (PEC)*: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
- d) *firma elettronica*: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;
- e) *firma digitale*: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, conciate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
- f) *crittografia*: metodo per rendere un messaggio "offuscato" in modo da non essere comprensibile/intelligibile a persone non autorizzate a leggerlo. Garantisce la confidenzialità (ossia la protezione dei dati e delle informazioni scambiate tra un mittente e uno o più destinatari nei confronti di terze parti) e l'integrità (garantisce che l'informazione non sia stata alterata nella trasmissione o nell'archiviazione) dei dati;
- g) *profili di autorizzazione*: l'insieme delle informazioni univocamente associate ad un operatore che consente di individuare a quali dati della banca dati RUL può accedere nonché i trattamenti consentiti all'operatore medesimo;
- h) *sistema di autorizzazione*: l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano il trattamento dei dati della Banca dati RUL in funzione del profilo di autorizzazione riconosciuto all'operatore a seconda della categoria di soggetti cui esso appartiene o da cui dipende;
- i) *autenticazione*: l'insieme degli strumenti elettronici delle procedure per la verifica dell'identità dell'operatore;
- j) *credenziali di autenticazione*: i dati e i dispositivi in possesso dell'operatore, da questi conosciuti e ad esso univocamente correlati, necessari per l'autenticazione;
- k) *login*: la procedura di autenticazione per l'effettuazione di operazioni di trattamento all'interno della Banca dati RUL;
- l) *OTP*: Online time password valida solo per una singola sessione di trattamento dei dati della Banca dati RUL utilizzata dagli operatori cui sono state rilasciate le credenziali di autenticazione;
- m) *web service*: sistema software basato su tecnologie e protocolli internet che permette l'integrazione e l'interoperabilità tra diversi sistemi e applicazioni appartenenti alla stessa rete;
- n) *URL*: l'Uniform Resource Locator, sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo della rete internet della Banca dati RUL;
- o) *VPN*: la Virtual Private Network è una rete di telecomunicazioni privata, instaurata tra soggetti che utilizzano, come infrastruttura di trasporto, un sistema di trasmissione pubblico e condiviso. Sono previsti adeguati algoritmi di crittografia al fine di garantire elevati livelli di sicurezza e affidabilità. I collegamenti utilizzano differenti livelli autenticazione in modo da assicurare l'accesso ai soli utenti autorizzati.

Art. 3 - Finalità della Banca dati RUL

1. I dati contenuti nella Banca dati RUL sono trattati per finalità di:

- a) prevenzione dell'infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti attraverso il monitoraggio e per l'effettuazione delle verifiche disposte dal Prefetto ai sensi dell'articolo 88, comma 2, e dell'articolo 92 comma 2 del Codice Antimafia;

- b) supporto all'attività in materia di Anticorruzione per le comunicazioni e l'adozione dei provvedimenti in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche negli Enti Locali;
 - c) gestione istruttoria correlata alla predisposizione della documentazione antimafia. In attesa dell'attuazione della Banca dati Nazionale, i dati sono trattati ai fini del rilascio della documentazione antimafia. Dopo l'attuazione della Banca dati Nazionale, la Banca dati RUL avrà funzione di supporto al rilascio della certificazione antimafia nei casi in cui sia necessario effettuare ulteriori verifiche.
2. La Banca dati RUL al fine di permettere la circolarità delle informazioni, gestirà il flusso documentale fungendo altresì da sistema di protocollazione informatica delle istanze di rilascio della documentazione antimafia e di ogni documento acquisto per l'implementazione della stessa, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 3 Dicembre 2013, concernente *"Le regole tecniche e i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo"* e degli art. 53, 55 e 66 del CAD
3. I dati di cui al comma 1 possono essere trattati, secondo i diversi profili di autorizzazione conferiti dalla Prefettura di Lecce, in relazione alle singole finalità della Banca Dati RUL, di cui all'articolo 1, punto 1, da:
- a) Prefettura di Lecce;
 - b) Corte d'appello; Tribunale di Lecce; Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce;
 - c) D.I.A.;
 - d) G.I.A.;
 - e) Stazioni appaltanti;
 - f) Enti Locali;
 - g) Confindustria;
 - h) Imprese aggiudicatarie.

Art. 4 - Caratteristiche della Banca dati RUL

1. Attesa la pluralità dei soggetti abilitati all'accesso, consultazione, immissione, aggiornamento ed interrogazione della banca Dati RUL, l'interconnessione sarà garantita tramite sistema di autenticazione e profilazione degli utenti.

Saranno predisposte due interfacce di accesso, una zona privata e una zona a pubblico accesso (cosiddetta DMZ, zona demilitarizzata) nella quale verranno trasferite le funzionalità dell'applicativo che richiedano un accesso da parte di interlocutori esterni.

2. L'accesso alla banca dati RUL sarà assicurato mediante un software dedicato atto, a garantire l'identificazione della postazione dalla quale saranno eseguite le interrogazioni sui dati, ed un sistema di autenticazione forte abilitante sia all'identificazione univoca che al tracciamento dell'operatore che effettua le operazioni di collegamento e trattamento dei dati.

Il sistema prevede quindi un doppio livello di verifica dell'identità:

- l'accesso in VPN. Esso consente di identificare sia la postazione mediante l'uso di certificati pubblici, sia l'operatore in possesso del PIN di sblocco del certificato per raggiungere la rete dove è esposto il servizio applicativo;
- l'autenticazione applicativa mediante l'uso di *username*, *password* e *OTP* per la consultazione della Banca dati RUL.

Gli strumenti di autenticazione forte a supporto del sistema (certificati SSL, PIN e token) saranno dettagliati nel **Documento Tecnico** prodotto a valle della realizzazione della Banca dati RUL.

L'interazione con il sistema sarà garantita con differenti modalità, in relazione alle peculiarità infrastrutturali ed organizzative delle varie Amministrazioni interagenti:

- a) *"On Line"* con l'interconnessione diretta all'URL dell'applicativo della Banca dati RUL predisposto

dalla Prefettura di Lecce (con l'attribuzione di credenziali individuali nella forma di "userid" e "password" e profili di autorizzazione preventivamente definiti) fruibile con un'applicazione web based accessibile attraverso un comune browser per la navigazione in internet. Il canale di comunicazione è stabilito nella rete VPN in un ambiente sicuro.

- b) interrogazione al sistema, anche a valori di tipo booleano, tramite richiesta con *Posta Elettronica Certificata* (quando la periodicità di acquisizione del dato è limitata e la quantità dei dati da acquisire è contenuta), corredata da file adeguatamente strutturato (predisposto da una applicazione installabile localmente sulle postazioni certificate) per la compilazione del modulo di richiesta da allegare al messaggio di posta elettronica. Tale messaggio sarà acquisito ed elaborato automaticamente dall'applicazione web a supporto della Banca dati RUL e il servizio richiesto verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Le interconnessioni con sistemi PEC saranno garantite su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia secondo le specifiche tecniche da definire nel succitato Documento Tecnico.

3. Ai fini della gestione dei flussi documentali sarà istituito un servizio per la tenuta del protocollo informatico, mediante una nuova Area Organizzativa Omogenea (A00) cui sarà associato un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, appositamente predisposto per la Banca dati RUL e registrato presso l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Il software gestionale a supporto della Banca dati RUL gestirà, in un unico sistema di "governo elettronico", tutto il flusso documentale in ingresso e in uscita (con interconnessione PEC), svolgendo attività di protocollazione e contestuale automazione della gestione e dell' iter delle attività stesse, nonché formazione e conservazione dei documenti informatici nel rispetto delle disposizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2013 concernente le regole tecniche e i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo di cui agli articoli 53, 55 e 66 del CAD.

4. I dati presenti negli archivi magnetici della Banca dati RUL saranno soggetti ad algoritmi di crittografia e cifratura.
5. Le modalità previste per la conservazione dei dati, i tempi di memorizzazione, i servizi di backup e sicurezza, i termini, le condizioni, i vincoli nonché le regole tecniche necessarie ad assicurare l'accesso selettivo ai dati, pertinenti e non eccedenti le finalità del presente Disciplinary, saranno dettagliati nel citato **Documento Tecnico** e oggetto di apposite Convenzioni concordate e stipulate tra le parti.
6. Il sistema informativo e i programmi informatici saranno configurati in modo da tendere ad escludere l'utilizzazione di dati personali e giudiziari che non siano pertinenti, completi ed eccedenti rispetto alle finalità indicate dall'amministrazione richiedente, ciò nel rispetto dei principi stabiliti in materia di protezione dei dati personali dal Decreto Legislativo n. 196/2003.

Art. 5 - Struttura e contenuto della Banca dati RUL

La Banca dati RUL è strutturata in 3 sezioni:

- a) Sezione Antimafia;
- b) Sezione Anticorruzione;
- c) Sezione Monitoraggio appalti.

La Sezione Antimafia contiene:

- 1. I dati riguardanti la documentazione antimafia, liberatoria e interdittiva, rilasciata a far data dall'entrata in vigore delle disposizioni di leggi vigenti del Codice Antimafia che hanno ampliato la platea dei soggetti su cui effettuare le verifiche di legge;
- 2. le risultanze dell'accertamento in merito all'esistenza delle cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all'articolo 67 del Codice antimafia o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia;
- 3. tutti i provvedimenti giudiziari d'interesse al fine del rilascio della certificazione antimafia;
- 4. i certificati, concernenti gruppi o categorie di persone numerose, richiesti dalla Prefettura di Lecce limitatamente a quelli in materia di casellario giudiziale, con procedura informatizzata gestita dal sistema per la "Certificazione Massiva/CERPA"

5. informazioni delle Forze di Polizia;
6. gli accertamenti effettuati dal gruppo GIA anche tramite i collegamenti telematici con le Banche Dati: INPS, Agenzia delle Entrate, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Camera di Commercio, Inail, AVCP.

La Sezione Anticorruzione contiene:

le informazioni concernenti i soggetti di cui al punto 1 dell'articolo 6.

La Sezione Monitoraggio Appalti contiene:

i dati concernenti gli appalti, i bandi di gara, i contratti, i settimanali di cantiere.

Art. 6 - Sezione Anticorruzione

1. Per le attività di supporto in materia di Anticorruzione la Banca Dati RUL sarà alimentata con i dati anagrafici e professionali relativi alle candidature o alle cariche dei soggetti in elenco, specificando altresì il ruolo, la data di nomina e cessazione nonché la presenza di eventuali altri incarichi con riferimento ai quali l'elezione o la nomina sia di competenza degli stessi soggetti:

- | | |
|----------------------------|---|
| a) Provincia | Presidente della Provincia
Componenti Consiglio Provinciale
Componenti Giunta provinciale |
| a 1) | Altri incarichi con nomina di competenza del Presidente della Provincia, del Consiglio Provinciale, della Giunta Provinciale, degli Assessori Provinciali |
| b) Comuni | Sindaco
Componenti Giunta comunale
Componenti Consiglio comunale |
| b 1) | Altri incarichi con nomina di competenza del Sindaco, Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, degli Assessori Comunali |
| c) Consorzi | Presidente
Componenti Consiglio di Amministrazione |
| d) Unione comuni | Presidente
Componenti dei Consigli e delle Giunte |
| e) Aziende Speciali | Presidente
Componenti Consiglio di Amministrazione |
| e) Istituzioni | Presidente
(art.114 d.lgs 267/2000) Componenti Consiglio di Amministrazione |

2. Le attività di immissione dei dati saranno gestite, per differenti profili di autorizzazione correlati ai livelli di competenza:

- a) dagli Enti locali per le candidature alle elezioni provinciali e comunali a seguito dell'ammissione operata dalla competenti Commissioni Elettorali;
- b) dal personale abilitato dell'Area II della Prefettura di Lecce per il primo popolamento e i successivi aggiornamenti dei dati relativi agli Amministratori degli Enti locali. Il Dirigente dell'Area II si occuperà di verificare l'esattezza della conformità degli stessi alle informazioni acquisite dai Comuni interessati;
- c) dagli utenti abilitati dai Comuni capofila per le attività di inserimento, aggiornamento e validazione dei dati relativi ai Consorzi di cui al punto 2 lettera c);
- d) dagli utenti abilitati del Comune sede dell'Unione, per le attività di inserimento, aggiornamento e validazione dei relativi dati di cui al punto 2 lettera d);

- e) dal personale degli Enti Locali abilitato per le attività di immissione, aggiornamento e validazione dei dati relativi alle lettere a), b), c), d) ed e) del punto 1.

I RUL o i Responsabili della Prevenzione dell'Anticorruzione degli Enti Locali attesteranno mensilmente che i dati e le informazioni di cui, lettere a), c), d) ed e) del punto 2 siano completi ed attuali.

Art. 7 - Funzionamento della Struttura Tecnologica di Videoconferenza

Il sistema di videoconferenza permetterà la connessione interattiva tra i RUL della Stazione appaltante e la Prefettura di Lecce al fine di realizzare, su richiesta dei singoli RUL o su attivazione della Prefettura, momenti di incontro on-line e di approfondimento delle tematiche connesse alla legalità.

In generale gli incontri avranno ad oggetto:

- a) intervenute modifiche legislative in materia di prevenzione del condizionamento della criminalità organizzata nel settore economico;
- b) direttive ministeriali o di organismi con specifiche competenze in materia di appalti e di prevenzione della corruzione.

Inoltre saranno effettuati bimestralmente incontri telematici tra i RUL e il gruppo GIA al fine di verificare la funzionalità del sistema.

Art. 8 - Dati contenuti in altre banche dati

La Banca dati RUL, attraverso l'attivazione di appositi collegamenti telematici e in base alle Convenzioni già stipulate o in corso di stipula consente l'accesso ai dati conservati presso:

- a) l' Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- b) i sistemi informativi delle Camere di Commercio, per l'accesso ai dati, anche di natura storica, sottoposti a regime di pubblicità, relativi alle imprese;
- c) i sistemi informativi del Ministero della giustizia che gestiscono i servizi certificativi attraverso il sistema di Certificazione Massiva/CERPA fino a quando non andrà a regime la procedura dell'accesso diretto al Sistema Informativo del Casellario (SIC), di cui all'articolo 39 del D.P.R. 14.11.2002, n. 313;
- d) l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS);
- e) l'Agenzia delle Entrate;
- f) l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL);
- g) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I collegamenti della Banca dati RUL con i sistemi informativi sopra indicati sono realizzati, previa stipula di un'apposita convenzione non onerosa, con il soggetto pubblico presso cui sono istituiti. La convenzione definisce anche le misure di sicurezza da osservarsi per la realizzazione e il mantenimento in esercizio di tali collegamenti in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 9 - Titolare del trattamento dei dati contenuti nella Banca dati RUL

La Banca dati RUL è istituita presso la Prefettura di Lecce che ne garantisce la gestione tecnica e informatica, ivi compreso il profilo della sicurezza; a tal fine la predetta Prefettura è il titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), ad eccezione dei dati giudiziari che rimangono nella titolarità degli Uffici Giudiziari.

La Prefettura non può in alcun caso cedere a terzi, diversi dalle Forze di Polizia e per le finalità connesse al rilascio della documentazione antimafia, i dati giudiziari a cui accede ai sensi delle Convenzioni citate in premessa.

In qualità di titolari del trattamento e per quanto di competenza, la Prefettura e gli Uffici Giudiziari sono obbligati ad adottare misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (articolo 31 del Codice della Privacy).

Sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, differenti profili di autorizzazione per

i soggetti incaricati o per classi omogenee degli stessi, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le attività pertinenti e non eccedenti le finalità progettuali.

Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Le principali misure adottate tra le Parti per garantire la massima sicurezza nell'accesso, nel trattamento e nella conservazione dei dati, nonché i procedimenti per definire ruoli, responsabilità e necessità di protocolli operativi relativi alla gestione degli utenti delle infrastrutture informatiche a supporto della Banca dati RUL, con riferimento ad una corretta gestione delle credenziali di autenticazione e del sistema di autorizzazione saranno dettagliate nel citato Documento Tecnico.

Art. 10 - Organizzazione per la gestione della Banca RUL

1. La Prefettura assicura la gestione tecnica e informatica della Banca dati RUL attraverso L'Area I "Ordine e Sicurezza Pubblica" e l'Area II "Raccordo con gli Enti Locali", supportata dall'Ufficio Informatico.

Il Dirigente dell'Area I della Prefettura:

- a) garantisce la gestione tecnica ed informatica della Banca dati RUL; a tal fine può richiedere all'Ufficio Informatico lo svolgimento di attività tecniche sulle postazioni di lavoro quali terminali attivati presso la Prefettura, nonché di attività di formazione a favore dei soggetti autorizzati, a norma del presente regolamento, ad eseguire operazioni di trattamento elettronico dei dati conservati nella Banca dati RUL;
- b) provvede alla verifica del rispetto delle misure minime di sicurezza adottate ai sensi del D.Lgs. n.196/03.

Il Dirigente dell'Area II della Prefettura:

- a) provvede alla gestione tecnico-amministrativa della documentazione correlata alle informazioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche negli Enti Locali per gli aspetti di Anticorruzione.

Art. 11 – Struttura del sistema informativo della Banca dati RUL

1. La Banca dati RUL è composta dai seguenti archivi:
 - a) archivio sugli appalti, bandi di gara e contratti al fine del monitoraggio degli appalti;
 - b) archivio della documentazione antimafia;
 - c) l'archivio degli accertamenti antimafia (Informazioni giudiziarie, informazioni di polizia, risultane di ulteriori accertamenti disposti dal Prefetto);
 - d) archivio dei settimanali di cantiere;
 - e) archivio degli amministratori locali e dei soggetti eletti o nominati dagli stessi.
2. Presso la Prefettura, la D.I.A., le Stazioni appaltanti e Confindustria sono attivate postazioni di lavoro quali terminali di collegamento alla Banca dati RUL.
3. Tutte le operazioni di trattamento elettronico dei dati contenuti nella Banca dati RUL sono effettuate unicamente attraverso i predetti collegamenti.

Art. 12 - Interrogazioni della Banca dati RUL

1. Le interrogazioni della Banca dati RUL possono essere effettuate per finalità di accesso, di consultazione, di immissione e aggiornamento dei dati contenuti nella Banca dati stessa; a ciascuna delle predette finalità corrisponde uno specifico profilo di autorizzazione.
2. Le interrogazioni sono effettuate dai soggetti individuati negli articoli seguenti, ai quali siano state preventivamente rilasciate le necessarie credenziali di autenticazione.

Art. 13 - Soggetti legittimati all'accesso alla Banca dati RUL

1. I soggetti che possono effettuare *l'accesso*, secondo diversi profili di autorizzazione, ai dati conservati nella Banca dati RUL sono:

- a) i seguenti appartenenti alla Prefettura di Lecce:
 - Prefetto, Viceprefetto Vicario e Dirigenti dell'Area I e dell'Area II della Prefettura;
 - personale addetto agli uffici della Prefettura competenti al rilascio della documentazione antimafia e al raccordo con gli Enti Locali autorizzati dal Prefetto o, su sua delega, dal Viceprefetto Vicario.
- b) i Magistrati dirigenti degli Uffici Giudiziari di Lecce e il personale delegato i cui dati saranno comunicati alla Prefettura di Lecce, per il rilascio delle credenziali di autenticazione.
- c) esclusivamente per le finalità connesse al rilascio della documentazione antimafia e del monitoraggio degli appalti:
 1. i seguenti appartenenti alla DIA:
 - il Capo Centro DIA;
 - il personale della DIA che riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ovvero di ufficiale di pubblica sicurezza, autorizzato dal capo centro DIA previa comunicazione alla Prefettura;
 2. gli appartenenti al Gruppo GIA, come individuati dal Decreto Prefettizio di costituzione.

Art. 14 - Soggetti legittimati all'immissione dati nella Sezione Anticorruzione della Banca dati RUL

1. I soggetti che provvedono, con diversi profili di autorizzazione, al popolamento della Sezione Anticorruzione della Banca dati RUL sono:
 - a) Dirigente dell'Area II della Prefettura di Lecce;
 - b) Personale addetto agli uffici della Prefettura competenti all'aggiornamento dell'Anagrafe degli Amministratori Locali, autorizzati dal Prefetto o, su sua delega, dal Viceprefetto Vicario
 - c) RUL degli Enti Locali, i Responsabili della prevenzione della corruzione e il personale dagli stessi autorizzato, previa comunicazione alla Prefettura.
2. Le immissioni effettuate dai soggetti di cui al punto 1 devono fornire le informazioni di cui all'articolo 6 punto 1.

Art. 15 - Soggetti legittimati all'immissione ed alla consultazione dei dati della Sezione Antimafia e della Sezione Monitoraggio Appalti della Banca dati RUL

1. I soggetti che provvedono, con diversi profili di autorizzazione, al popolamento della Sezione Antimafia e della Sezione Monitoraggio Appalti della Banca dati RUL, sono:
 - a) Dirigente Area I della Prefettura di Lecce;
 - b) personale addetto agli uffici delle Prefetture competenti al rilascio della documentazione antimafia, autorizzati dal Prefetto o, su sua delega, dal Viceprefetto Vicario;
 - c) RUL delle stazioni appaltanti, i RUP, i responsabili della prevenzione della corruzione, i responsabili degli uffici competenti al rilascio di autorizzazioni e licenze e comunque i capi degli uffici competenti alla stipula, all'approvazione, all'autorizzazione di contratti e subcontratti, ovvero alla concessione o al rilascio delle erogazioni e dei provvedimenti di cui all'articolo 67 del Codice antimafia;
 - d) dipendenti di Confindustria Lecce, individuati dal Presidente, previa comunicazione alla Prefettura;
 - e) rappresentanti legali delle imprese aggiudicatrici degli appalti.
2. Le immissioni effettuate dai soggetti di cui al punto 1, lettere c), d) ed e) devono fornire le informazioni necessarie:
 - a) a richiedere in via telematica il rilascio della documentazione antimafia;
 - b) al monitoraggio degli appalti con particolare riferimento a bandi e contratti, sub appalti e sub contratti ed aziende aggiudicatrici;

c) al monitoraggio del cantiere.

3. I soggetti di cui al punto I lettera c), secondo diversi profili di autorizzazione, potranno accedere in fase di consultazione esclusivamente alla Sezione Monitoraggio degli Appalti.

Art. 16 - Attività delle imprese

Ai fini del conseguimento della documentazione antimafia, le stazioni appaltanti e Confindustria acquisiscono dall'impresa, tramite la comunicazione alla Banca Dati RUL le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.45, attestanti i dati previsti dall'articolo 85 del medesimo Codice delle leggi antimafia, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa.

In attuazione dei protocolli di legalità l'impresa aggiudicataria, per effetto dell'estensione a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese", nei termini indicati dai protocolli stessi dell'obbligo di assoggettarsi al regime delle informazioni prefettizie di cui al Codice Antimafia, curerà l'acquisizione e comunicazione dei dati relativi alle imprese della filiera al fine della richiesta di rilascio dell'informazione antimafia.

Al fine del monitoraggio degli appalti l'impresa aggiudicataria curerà la comunicazione di ogni dato necessario ad implementare l'Anagrafe degli esecutori, concernente i soggetti e gli operatori economici aggiudicatari ed affidatari, nonché ogni altro soggetto della "filiera delle imprese". Tale Anagrafe deve contenere le seguenti informazioni essenziali:

- a) del soggetto d'impresa o dell'operatore economico;
- b) tipologia e importo del contratto, subcontratto o subappalto;
- c) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
- d) annotazioni relative all'eventuale perdita del contratto, subcontratto o subappalto, con sintetica indicazione della connessa motivazione, e applicazione della relativa penale pecuniaria;
- e) indicazione del conto dedicato.

Inoltre anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti dai Prefetti ai sensi dell'articolo 2 della legge n.94/2009 ed al successivo decreto n. 150 del 10 settembre 2010, l'impresa aggiudicataria dovrà curare la comunicazione del "*Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere*". L'impresa affidataria principale, che all'uopo individua un proprio referente di cantiere, deve fornire, con cadenza settimanale, il piano delle informazioni (anche detto *settimanale di cantiere*) relative:

- a) alle ditte che intervengono sul cantiere, a qualunque titolo risultino coinvolte;
- b) ai mezzi impiegati, indicandone gli estremi identificativi e il nominativo del proprietario;
- c) al personale delle ditte la cui presenza è prevista in cantiere nell'arco di validità temporale del piano, con relativa indicazione nominativa);
- d) alle persone, che per motivi diversi da quelli indicati al punto precedente, risultino comunque autorizzate all'accesso in cantiere.

Per assicurare il concreto rispetto del piano di informazioni, e, conseguentemente, preservarne l'efficacia, è altresì necessario che il referente di cantiere comunichi senza ritardo ogni eventuale variazione che dovesse intervenire relativa ai dati già inseriti nel piano stesso.

Art. 17 - Caratteristiche delle credenziali di autenticazione

1. Per l'effettuazione di operazioni di accesso, di immissione e aggiornamento, di comunicazione dei dati i soggetti legittimati dovranno preventivamente munirsi delle credenziali di autenticazione e del certificato abilitante l'attivazione del collegamento alla VPN per connettersi in sicurezza alla Banca dati RUL secondo le modalità che saranno specificate in apposito Documento Tecnico. Le credenziali di autenticazione e i certificati abilitanti di cui al comma 1 consistono di certificati digitali protetti da un meccanismo di autenticazione forte.
2. Le credenziali di autenticazione sono assegnate individualmente all'operatore; ad esse sarà associato il profilo di autorizzazione della categoria di soggetti legittimati.
3. Le credenziali di autenticazione non possono essere utilizzate per l'esecuzione di operazioni diverse da quelle previste dal profilo di autorizzazione per cui sono rilasciate.

Art. 18 - Assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalità di accesso, immissione e aggiornamento dei dati

1. Ai fini dell'assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalità di accesso o di immissione e aggiornamento dei dati, il Prefetto, o su sua delega il Viceprefetto Vicario, individuano i propri dipendenti autorizzati a collegarsi alla Banca dati RUL per effettuare le predette operazioni di trattamento. Per ciascun operatore devono essere riportati i seguenti dati:
 - a) nome e cognome;
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) luogo di residenza,
 - d) codice fiscale
 - e) qualifica o grado (solo per i dipendenti pubblici);
 - f) numero dell'utenza di telefonia mobile;
 - g) casella di posta elettronica corporate.
2. L'ufficio informatico, attraverso specifica procedura informatica che sarà oggetto del Documento Tecnico, genera le credenziali e il certificato di autenticazione. Le prime saranno consegnate in busta chiusa agli operatori incaricati. Il certificato sarà installato dal personale tecnico dell'Ufficio informatico sulle apposite postazioni acquisite con fornitura correlata al progetto Pon Sicurezza.
3. La Ditta Aggiudicatrice della gara d'appalto per la realizzazione della banca dati RUL, provvederà all'installazione dei certificati e del software applicativo per l'interconnessione VPN lato client per garantire il collegamento con la Banca dati RUL.

Art. 19 - Assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalità di consultazione

1. Ai fini dell'assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalità di consultazione, le Stazioni appaltanti sottoscrittrici del Protocollo e Confindustria Lecce comunicano l'elenco dei dipendenti alla Prefettura di Lecce, completo dei dati di cui al punto I dell'articolo 18. I RUL delle stazioni appaltanti comunicheranno di volta in volta i titolari delle imprese che cureranno la comunicazione al RUL di ogni informazione necessaria al rilascio della documentazione antimafia ed alla Banca dati di ogni notizia concernente il settimanale di cantiere.
2. La Prefettura provvede a;
 - a) verificare che il soggetto che ha comunicato l'elenco rientri tra i soggetti giuridici sottoscrittori di protocolli di Legalità (Stazioni appaltanti e Confindustria);
 - b) generare, attraverso la procedura informatica, e assegnare individualmente a ciascuno degli operatori indicati, la *username* e la *password* iniziale che deve essere utilizzata in occasione del primo collegamento con la Banca dati RUL.
3. I rappresentanti legali delle imprese possono effettuare comunicazioni limitatamente all'impresa affidataria e alle imprese sub-affidatane o i vendors list impegnati nell'esecuzione degli appalti di lavori, per i quali è richiesto il rilascio delle credenziali di autenticazione.

Art. 20 - Validità delle credenziali di autenticazione

1. Le credenziali di autenticazione sono valide per un periodo di dodici mesi a decorrere dal giorno in cui esse vengono attivate dagli operatori. Decorso tale periodo ne deve essere richiesto il rinnovo.
2. Nel caso di trasferimento ad altro incarico o di cessazione e sospensione del rapporto di dipendenza, le stazioni appaltanti e Confindustria provvedono a dare comunicazione, entro sette giorni dal verificarsi dell'evento, alla Prefettura che provvede a disattivare le credenziali di autenticazione.
3. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate automaticamente, salvo quelle rilasciate al personale dell'Ufficio Informatico per fini di gestione tecnica della Banca dati RUL.

Art.21 - Attività di monitoraggio

Al fine di prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti e di migliorare gli standard

degli eventuali accessi ai cantieri, la banca dati, alimentata dalle imprese tramite le stazioni appaltanti, permetterà un monitoraggio delle appalti di opere, beni e servizi:

- a) un'interrogazione su dati attuali e storici concernenti bandi di gara, contratti, imprese, maestranze e mezzi;
- b) servizi di query, reporting, metriche e indicatori di performance (KPI) e analysis delle informazioni;
- c) funzionalità "scoreboard", combinando gli elementi della *dashboard*, intesa come lo stato dell'analisi ad uno specifico punto temporale e dello *scorecard*, che mostra il progresso del sistema circa specifici obiettivi di interesse, consentendo all'utente di avere sotto controllo la situazione complessiva;
- d) rappresentazione tramite cruscotto dei fattori di rischio individuati.

Inoltre l'alimentazione primaria del sistema a cura delle imprese e stazioni appaltanti verrà integrata da una alimentazione secondaria effettuata dall'operatore prefettizio a seguito degli accertamenti realizzati, tramite le banche dati esterne, dal gruppo GIA, per supportare le attività di correlazione ed analisi.

Art. 22 - Rilascio della comunicazione antimafia

In attesa dell'attuazione della Banca dati nazionale, la Banca dati RUL permetterà attraverso il sistema di seguito indicato un veloce rilascio della comunicazione antimafia:

1. Il responsabile dell'Ufficio competente al rilascio di licenze, autorizzazioni o che autorizza la stipula di contratti non sottoposti all'informazione antimafia e non rientranti nelle fattispecie per cui è prevista l'autocertificazione provvede ad inserire nell'apposita sezione della Banca Dati RUL ogni informazione necessaria al rilascio della documentazione antimafia. Il sistema di comunicazione è di tipo autobloccante. In caso di mancato inserimento di dati essenziali non permette di passare allo step successivo.
2. Il sistema genera un documento in PDF/A che, firmato digitalmente, avrà valore di richiesta di rilascio di comunicazione antimafia. Dovrà essere allegata, in formato digitale, la dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta dall'impresa.
3. L'operatore prefettizio, acquisita la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia attiva le verifiche tramite SDI e richiede, tramite collegamento telematico CERPA, il rilascio dei casellari giudiziari.
4. Se non risultano a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 dello stesso Codice antimafia, la Prefettura rilascia al soggetto richiedente la comunicazione antimafia liberatoria, inviandola per posta elettronica certificata.
5. Se dalla verifica dei dati esistenti nella Banca dati RUL o in altre banche dati ad essa collegate emerge l'esistenza delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui al citato articolo 67 del Codice la Prefettura effettua, ove necessario, gli ulteriori accertamenti previsti dall'articolo 88, comma 2, del Codice Antimafia e provvede al rilascio della Comunicazione Antimafia interdittiva.

Art. 23 - Rilascio dell'informazione antimafia

In attesa dell'attuazione della Banca dati nazionale, la Banca dati RUL permetterà, attraverso il sistema di seguito indicato, un veloce rilascio della Informazione antimafia:

1. ai fini del conseguimento della documentazione antimafia, le stazioni appaltanti e Confindustria acquisiscono dall'impresa aggiudicataria le informazioni necessarie e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti i dati previsti dall'articolo 85 del medesimo Codice delle leggi antimafia, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa.
2. Il RUL, dopo aver verificato i dati immessi dall'impresa, attiva la generazione di un documento in PDF/A che, firmato digitalmente, avrà valore di richiesta di rilascio di informazione antimafia. Dovrà essere allegata in formato digitale la dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta dall'impresa.
3. Sulla base dei dati immessi l'operatore prefettizio verifica, tramite il sistema informativo della Banca dati RUL, se l'impresa è:

- a) *censita* e destinataria di una informazione liberatoria rilasciata in attuazione delle norme introdotte dal Nuovo Codice antimafia.
 - b) *non censita* in quanto nei suoi confronti non è stata richiesta l'informazione antimafia o sono intervenute modifiche delle figure rilevanti della compagine amministrativa gestionale e proprietaria;
 - c) *censita e destinataria* di una certificazione interdittiva.
4. In relazione alle imprese di cui alla lettera a) del punto 3 l'operatore acquisisce per tutti i soggetti destinatari di verifica lo **SDI** per accertare l'insussistenza delle cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del Codice antimafia e le informazioni della **Procura della Repubblica** per verificare l'insussistenza di una o più delle situazioni di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia.
 5. In relazione alle imprese di cui alle lettere b) e c) del punto 3 l'operatore acquisisce per tutti i soggetti destinatari di verifica i dati del Casellario Giudiziario tramite interconnessione PEC con il sistema di Certificazione Massiva CERPA, della Procura della Repubblica e dello SDI. Le certificazioni giudiziarie inserite nella Banca dati vengono rese disponibili alla DIA per lo svolgimento di ulteriori accertamenti informativi anche tramite il sistema SIRAC.
 6. Quando dagli accertamenti esperiti emergano situazioni ostative o indizianti il Prefetto può disporre ulteriori accertamenti anche tramite il Gruppo GIA.
 7. Le certificazioni liberatorie o interdittive saranno rilasciate su modulistica predisposta dal Ministero dell'Interno con la circolare del 19 aprile 2013 che sarà compilata dal sistema con l'indicazione di tutti i soggetti sottoposti a verifica.

Art. 24 - Clausola di invarianza finanziaria.

Dall'attuazione del progetto "La rete dei Responsabili della Legalità" non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. La Prefettura provvede all'espletamento dei compiti di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art.25 - Disposizioni finali

Il presente disciplinare verrà trasmesso a cura della Prefettura di Lecce al Ministero dell'Interno, al Presidente della Corte d'appello, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Lecce, al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, al Garante per la protezione dei dati personali, all'Agenzia per l'Italia Digitale.

Sarà trasmesso, altresì, alle Stazioni appaltanti sottoscrittrici del protocollo "La rete dei responsabili della legalità negli Appalti Pubblici", per la conseguente presa d'atto nonché, relativamente ai profili di prevenzione della corruzione, ai Comuni della provincia di Lecce per l'approvazione, tramite delibera di Giunta, delle misure integrative di riduzione del rischio di corruzione contenute nel presente disciplinare e da prevedere nei Piani triennali anticorruzione.

CON LA STESSA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 77/2014, IL DOTT. GIANCARLO RIA – SEGRETARIO GENERALE, GIA' RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, E' STATO NOMINATO RESPONSABILE UNICO PER LA LEGALITA' (RUL) DEL COMUNE DI TAVIANO

